

**D.L. 1 marzo 2022, n. 17** [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(3\)](#).

**Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.**

### **Titolo III**

#### **Regioni ed enti territoriali**

**Art. 26.** *Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e dalle province autonome. Differimento di termini in materia di finanza regionale* [\(66\)](#)

1. La dotazione del Fondo di cui all'[articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2021, n. 215](#), è incrementata di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

2-bis. Per l'anno 2022, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'[articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), sono differiti rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio. [\(67\)](#)

2-ter. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'[articolo 18, comma 1, lettere b\) e c\), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), sono così differiti, per l'anno 2022:

a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2022;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022. [\(67\)](#)

2-quater. All'[articolo 1, comma 286, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), dopo le parole: «alla data di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione». [\(67\)](#)

---

[\(66\)](#) Rubrica così modificata dalla [legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34](#).

[\(67\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34](#).